



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Istituto Comprensivo di Lariano  
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  
Via Urbano IV n. 3 - 00076 Lariano (Rm)  
XXXIX Distretto Scolastico - Ambito Territoriale 15  
C.F. 95002200582 - Codice Meccanografico RMIC8BR004  
Indirizzo P.E.O rmic8br004@istruzione.it Indirizzo Pec [RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Presidenza 06/96490296 - DSGA tel. 06/9655480 - Ufficio Didattica 06/96490056  
Ufficio Personale tel. 06/96498742  
Sito Internet: <http://www.comprensivolariano.edu.it>

Lariano, 06/09/2022

Circolare n. 007

**AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AGLI ALUNNI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
AD ESTERNI, VISITATORI,  
A CHIUNQUE SI TROVI A FREQUENTARE  
I LOCALI E LE PERTINENZE DELL'ISTITUTO AL SITO WEB**

**OGGETTO: Disposizione applicativa del divieto di fumare**

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto Comprensivo di Lariano e nelle relative pertinenze esterne.**

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

**DESTINATARI**

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

**1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'Istituto comprensivo Lariano in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare: • Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013 • Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005) • Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; • Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003 • Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003; • Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003; • Legge n° 584 dell'11.11.1975 ISTITUTO COMPrensivo " LARIANO " C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004 AOO\_RMIC8BR004 - ISTITUTO COMPrensivo LARIANO Prot. 0003582/U del 21/09/2020

**2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO**

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto

piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

### **3. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

### **4. DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA**

E' del tutto evidente che è vietato uscire dalle porte della scuola per fumare durante l'orario scolastico;

### **5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

È compito dei soggetti preposti (uno/a per plesso scolastico) al controllo dell'applicazione del divieto: a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate; b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4; c. individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00; d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione; e. controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza; f. i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

### **6. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.

c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.

d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Violazioni commesse da minorenni:**

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era

tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza. La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

## 7. SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

a. L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro

b. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.

c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima. d. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

f. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;

g. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

## RICORSI

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

## **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25
- Legge 11/11/1975 n. 584
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- DPCM 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- della L. 3 del 16/01/2003, art. 51
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008
- D.L. 104 del 12.09.2013

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

Il Dirigente Scolastico  
F.to\* *Prof.ssa Patrizia Fiaschetti*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93